

Comune di Pamparato (CN)



SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

INDICE

PREMESSA

TITOLO I - IMU

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Assimilazioni ad abitazione principale

Art. 5 - Soggetti passivi

Art. 6 - Esclusioni

Art. 7 - Base imponibile

Art. 8 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

Art. 9 - Esenzioni

Art. 10 - Detrazioni dall'imposta

Art. 11 - Quota d'imposta riservata allo Stato

Art. 12 - Versamenti

Art. 13 - Dichiarazioni

Art. 14 - Rimborsi

Art. 15 - Compensi speciali

Allegato "A" - Tabella dei valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili

TITOLO II – TASI

- Articolo 16 - Oggetto
- Articolo 17 - Presupposto del tributo
- Articolo 18 - Soggetti passivi
- Articolo 19 - Base imponibile
- Articolo 20 - Determinazione dell'aliquota e del tributo
- Articolo 21 - Esenzioni
- Articolo 22 - Detrazioni e riduzioni
- Articolo 23 - Versamenti
- Articolo 24 - Dichiarazioni
- Allegato “B” - Servizi indivisibili

TITOLO III - TARI

- Articolo 25 - Oggetto
- Articolo 26 - Presupposto del tributo
- Articolo 27 - Articolazione del tributo
- Articolo 28 - Decorrenza dell'obbligazione tributaria
- Articolo 29 - Determinazione della base imponibile
- Articolo 30 - Esclusioni dalla base imponibile
- Articolo 31 - Scuole statali
- Articolo 32 - Utenze domestiche - Determinazione dei coefficienti
- Articolo 33 - Utenze domestiche - Numero di occupanti
- Articolo 34 - Utenze domestiche - Pertinenze

- Articolo 35 - Utenze domestiche – Agevolazioni
- Articolo 36 - Utenze Non Domestiche - Classificazione delle categorie omogenee ed individuazione dei coefficienti di produzione potenziale
- Articolo 37 - Utenze Non Domestiche – Riduzioni
- Articolo 38 - Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio
- Articolo 39 - Dichiarazioni
- Articolo 40 - Versamento
- Articolo 41 - Tariffa giornaliera
- Allegato “C” - Criteri di assimilazione qualitativi e quantitativi dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 42 - Arrotondamenti
- Articolo 43 - Versamenti non dovuti per importi minimi
- Articolo 44 - Funzionario responsabile
- Articolo 45 - Accertamenti e sanzioni
- Articolo 46 - Rimborsi
- Articolo 47 - Interessi attivi e passivi
- Articolo 48 - Riscossione coattiva
- Articolo 49 - Contenzioso
- Articolo 50 - Entrata in vigore
- Articolo 51 - Clausola di adeguamento
- Articolo 52 - Disposizioni transitorie

PREMESSA

PREMESSA

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.
2. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone:
 - a. dell'**imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - b. di una componente riferita ai servizi, che si articola:
 - nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

TITOLO I

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'Imposta Municipale Propria a norma dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dato atto di quanto previsto dall'art. 1, comma 703 della Legge 147 del 27 dicembre 2013.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

ARTICOLO 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili, come definito dal successivo articolo 3, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.

ARTICOLO 3

Definizioni

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 1:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto dei fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, così come definiti dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
 - c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile;
 - d) per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le

agevolazioni di cui al presente Regolamento, previste per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile;

- e) per pertinenza dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ARTICOLO 4

Assimilazioni ad abitazione principale

1. Il Comune considera assimilata ad abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
 - g) l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ma iscritti all'AIRE del Comune di Pamparato, a condizione che non risulti locata.

ARTICOLO 5

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
4. L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di diritto di abitazione.

ARTICOLO 6

Esclusioni

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui all'articolo 8 comma 5 e la detrazione di cui all'art. 10 comma 1;
2. I terreni agricoli in quanto ricadenti in aree montane o di collina ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.

ARTICOLO 7

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente articolo 2.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori determinati dall'art. 13, comma 4, del Decreto Legge 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, come individuati al 3° comma dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, fino all'anno nel quale i medesimi vengono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del

contenzioso, la Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 5 del Decreto Legislativo 504/92 e dell'art. 13 comma 3 del Decreto Legge 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nei casi in cui l'Imposta municipale propria dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente Titolo.

La tabella di cui sopra, può essere modificata periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale. I valori deliberati hanno valenza di parametro ai fini dell'attività accertativa per l'intero anno nel quale sono stati deliberati.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

I valori determinati producono l'esclusivo effetto di non assoggettare ad accertamento le aree fabbricabili per le quali risulti tempestivamente versata, sulla base di valori non inferiori a quelli suddetti, l'Imposta Municipale Propria. Rimane conseguentemente impregiudicato ogni altro potere da parte del Funzionario Responsabile dell'imposta.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modello predisposto dal Comune, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; in questo caso il Comune si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle condizioni dichiarate, per mezzo del citato Ufficio Tecnico comunale.
Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e d) del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

A titolo esemplificativo si ritengono pertanto inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo;
- strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

Il beneficio decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità che deve essere attestata dal proprietario con le modalità di cui ai precedenti paragrafi entro la scadenza del versamento della rata di acconto, per l'insorgere dell'evento dal 17 dicembre dell'anno precedente al 16 giugno dell'anno in cui si verifica detto evento o entro la rata di saldo se l'evento insorge dal 17 giugno al 16 dicembre. Per gli anni successivi e fino a quando ne sussistono le condizioni, la dichiarazione non deve essere ripresentata. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (luce, gas, acqua e fognature).

ARTICOLO 8

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Le aliquote sono stabilite dall'art. 13, del Decreto Legge 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011. La modifica delle stesse è deliberata dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario di riferimento, avendo riguardo alle necessità di bilancio. Le aliquote possono essere diversificate nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per l'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 7, del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, l'abitazione principale, così come definita nel precedente articolo 3, gode di un'aliquota ridotta. Ai fini dell'applicazione dell'imposta si applica il medesimo regime fiscale delle abitazioni principali alle pertinenze delle stesse, così come identificate e nei limiti di cui al precedente articolo 3.
4. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214 e ss.mm. e ii. (D.L.

21.05.2013 n.54, convertito, con modificazioni, dalla L. 18.07.2013 n.85, D.L. 31.08.2013 n.102, convertito, con modificazioni dalla L.28.10.2013 n.124 e D.L. 30.11.2013 n.133, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.01.2014 n.5).

ARTICOLO 9 **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità Montane, dai Consorzi e Unioni fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E1 ad E9;
- c) fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e s.m.i.;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana, e loro pertinenze;
- e) gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti Pubblici e Privati diversi dalle società (ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lettera a) della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- f) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- g) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati né utilizzati.

ARTICOLO 10 **Detrazioni dall'imposta**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

ARTICOLO 11

Quota d'imposta riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al precedente comma 1, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ARTICOLO 12

Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Per i mesi di 31 giorni si computa per intero il mese per il quale il possesso si è protratto per almeno 16 giorni. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, è effettuato ai sensi dell'art. 13, comma 12, del Decreto Legge 201/2011 attraverso il modello di pagamento unificato (modello F24) secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 in quanto compatibili.
3. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere eseguito in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Permane la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell'Imposta Municipale Propria è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'Imposta Municipale Propria dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al periodo precedente, con addebito nel rendiconto annuale.

ARTICOLO 13 **Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art. 9, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. La dichiarazione non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Municipale Propria (IMU).
4. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono tenuti a presentare la dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria. Restano fermi gli adempimenti previsti al fine della fruizione di qualunque agevolazione, riduzione o detrazione.
5. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014.

6. Gli altri soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria possono presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità previste per gli enti non commerciali.

ARTICOLO 14

Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Oltre il termine quinquennale indicato al comma 1 del presente articolo, l'errato versamento dell'imposta da parte di un contribuente che per errore riteneva essere soggetto passivo dell'imposta, può essere compensato solamente con l'imposta dovuta e non versata, per lo stesso periodo di imposta e relativa al medesimo immobile, dal titolare del diritto reale soggetto passivo dell'imposta. La compensazione opera sia su esplicita richiesta del soggetto che ha erroneamente versato l'imposta che nell'ipotesi in cui l'immobile sia stato oggetto di un provvedimento di accertamento. Al soggetto passivo dell'imposta non si applicano le sanzioni amministrative prescritte sull'importo dell'imposta compensata dal versamento effettuato da altri soggetti; sull'eventuale differenza d'imposta, che risulta ancora dovuta, si applicano le sanzioni amministrative previste per legge.
3. Al fine della rettifica di errati versamenti o rimborsi degli stessi si seguono le procedure di cui all'art. 1 commi da 722 a 727 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

ARTICOLO 15

Compensi speciali

1. Il Comune può attribuire al personale addetto al Servizio Tributi compensi incentivanti collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al recupero dell'evasione. A tal fine può essere istituito un fondo per l'erogazione di compensi speciali al personale addetto al Servizio medesimo, il cui ammontare è stabilito in percentuale rispetto al recupero d'imposta effettuato.
2. La Giunta Comunale in tal caso determina l'ammontare del fondo ed i criteri per l'erogazione.

**• TABELLA "1": TABELLA DEI VALORI MEDI VENALI IN COMUNE
COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI**

DESUNTA DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.63 DEL 04.06.2012

- Terreni individuati nel P.R.G.C. vigente come ambiti Cc (ambiti soggetti ad interventi singoli)
→ valore medio venale €. 2,5/mq.;
- Terreni individuati nel P.R.G.C. vigente come ambito Cb (ambiti soggetti a strumento urbanistico esecutivo)
→ valore medio venale €. 2,3/mq.;
- Terreni individuati nel P.R.G.C. vigente come ambito Fc (aree per campeggi)
→ valore medio venale €. 1,8/mq.;
- Terreni individuati nel P.R.G.C. vigente come ambito Di (aree libere per impianti artigianali)
→ valore medio venale €. 2,3/mq.;

TITOLO II

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ARTICOLO 16

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina la componente TASI (Tributo per i servizi indivisibili) dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ARTICOLO 17

Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

ARTICOLO 18

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal possessore, estraneo al nucleo familiare dello stesso, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: l'occupante o il detentore versano la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. E' fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe e della aliquote annue.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

ARTICOLO 19

Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 così come dettagliata nel Titolo I del presente Regolamento.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 5 del Decreto Legislativo 504/92 e dell'art. 13 comma 3 del Decreto Legge 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nei casi in cui il Tributo per i servizi indivisibili - dovuta per le predette aree - risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nell'allegato "A" al Titolo I del presente Regolamento.
3. La Tabella di cui al comma 2, può essere modificata periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale. I valori deliberati hanno valenza di parametro ai fini dell'attività accertativa, di cui al precedente comma, per l'intero anno nel quale sono stati deliberati.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. I valori determinati ai sensi del comma 1 producono l'esclusivo effetto di non assoggettare ad accertamento le aree fabbricabili per le quali risulti tempestivamente versata, sulla base di valori non inferiori a quelli suddetti, il Tributo per i servizi indivisibili. Rimane conseguentemente impregiudicato ogni altro potere da parte del Funzionario Responsabile dell'imposta.

ARTICOLO 20

Determinazione dell'aliquota e del tributo

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, provvede alla determinazione della aliquote TASI nel rispetto dell'art. 1, commi 676, 677 e 678, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
Nella determinazione dell'aliquota il Consiglio Comunale deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge per IMU al 31.12.2013.
2. Il Consiglio Comunale, entro il termine di cui al comma 1, con propria deliberazione, provvede all'indicazione analitica dei costi dei servizi indivisibili, elencati nell'Allegato "B" del presente Titolo, alla cui copertura la TASI è diretta.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per l'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

ARTICOLO 21

Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili, in base all'art. 1 comma 3 del D.L. 06.03.2014 n. 16, convertito con L. 02.05.2014 n. 68,
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi;
 - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - i fabbricati destinati ad usi culturali (es. musei, biblioteche, archivi, ecc.);
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;

ARTICOLO 22

Detrazioni e riduzioni

1. Con la deliberazione di cui all'articolo 20 il Consiglio Comunale può riconoscere detrazioni d'imposta o altre misure agevolative per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e ad essa assimilate, così come definita nel presente Regolamento al Titolo I articolo 3, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione.
2. Le detrazioni di cui al precedente comma sono a valersi esclusivamente per i soggetti titolari di diritto reale sull'unità immobiliare.
3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ARTICOLO 23

Versamenti

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

2. In deroga all'art. 52 D. Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D. Lgs. 241/1997.
3. Gli importi dovuti devono essere versati in due rate di pari importo alle scadenze fissate per l'IMU. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione la scadenza della prima rata viene stabilita alla data del 16 ottobre 2014.
4. In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
5. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota, alla destinazione ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Per i mesi di 31 giorni si computa per intero il mese per il quale il possesso si è protratto per almeno 16 giorni. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
6. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento, o con comunicazione successiva, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

ARTICOLO 24

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Agenzia del Territorio.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
5. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
6. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI:**PREMESSA**

I servizi elencati sono servizi pubblici generali di cui godono indistintamente tutti i soggetti della collettività amministrata in egual misura, per i quali non è possibile identificare l'entità del servizio di cui ciascuno gode, non è possibile finanziare tale servizio chiedendo individualmente a ciascuno il costo integrale del medesimo, e per i quali la comunità è chiamata a corrispondere una contribuzione a fondo perduto. Essi presentano le seguenti caratteristiche:

- a) rientrano nei compiti istituzionali dell'ente;
- b) non sono servizi a domanda individuale;
- c) non sono servizi finanziati con entrate vincolate a specifica destinazione (ad esempio oneri di urbanizzazione e proventi da contravvenzioni al codice della strada);
- d) possono essere servizi di rilevanza sociale per i quali sussiste il pagamento di una tariffa corrispettiva, limitatamente alla quota di costo del servizio finanziata indistintamente a carico della collettività.

FUNZIONE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	NOTE
1 Funzioni generali di amministrazione	1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Giunta, partecipazione e decentramento Consiglio comunale	
	2 Segreteria generale, personale e organizzazione	Segreteria generale Personale	
	3 Gestione economica, finanziaria controllo gestione.	Gestione finanziaria Economato Controllo di gestione	
	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	5 Gestione beni demaniali e patrimoniali	Gestione patrimonio immobiliare	
	6 Ufficio tecnico	Servizio amministrativo , e magazzini	
	7 Anagrafe, stato civile, leva, elettorale, servizio statistico	Anagrafe, leva, stato civile, elettorale, statistica	
	8 Altri servizi generali	Gabinetto, informazione e stampa, U.R.P.	
3 Funzioni di polizia locale	1 Polizia municipale	Polizia municipale	
4 Funzioni di istruzione pubblica	1 Scuola materna	Scuola materna pubblica e privata	
	2 Istruzione elementare	Istruzione elementare	
	3 Istruzione media	Istruzione media	
5 Funzioni relative alla cultura e beni culturali	1 Biblioteche, musei e pinacoteche	Biblioteca e archivio storico	
7 Funzioni nel campo turistico	1 Servizi turistici	Servizio Ufficio Turistico e sportello del Cittadino	
	2 Manifestazioni turistiche	Contributi alle Ass. Pro Loco	
8 Funzioni nel campo viabilità e trasporti	1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Strade urbane e strade extraurbane Sgombero neve Segnaletica	
	2 Illuminazione pubblica e servizi connessi	Illuminazione pubblica e servizi connessi Trasporti pubblici locali e servizi connessi	

9	Funzioni gestione territorio ed ambiente	1	Urbanistica e gestione del territorio	Urbanistica e programmazione del territorio	
		3	Protezione civile	Protezione civile	
		6	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	Verde pubblico Canile intercomunale Servizi per l'ambiente	
10	Funzioni nel settore sociale	4	Assistenza, beneficenza pubblica e ser. div. persona	Consorzio socio-assistenziale Assistenza alla persona e beneficenza	
		5	Servizio necroscopico e cimiteriale	Servizio necroscopico e cimiteriale	

TITOLO III

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ARTICOLO 25

Oggetto

1. Le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, integrano le disposizioni di cui all'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 per l'applicazione in questo Comune della Tassa sui Rifiuti (TARI).
2. La tassa sui rifiuti è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio predetto, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune.

ARTICOLO 26

Presupposto del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

ARTICOLO 27

Articolazione del tributo e classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:
 - domestiche;
 - non domestiche.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I rifiuti solidi urbani sono:
 - a) i rifiuti o residui non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, da aree comunque coperte a qualsiasi uso adibite, da aree destinate a campeggio, distributori carburante, banchi di vendita, nonché da ogni altra area scoperta ad uso privato;
 - b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

- c) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità riportati nell'Allegato "C" del presente Titolo.

ARTICOLO 28

Decorrenza dell'obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione, ai sensi e nei termini del successivo articolo 39, suffragata da idonea documentazione.
3. In caso di dichiarazione di cessazione presentata oltre i termini previsti dal presente regolamento, l'obbligazione tributaria cessa il giorno di presentazione della dichiarazione, salvo che per lo stesso immobile l'obbligazione tributaria sia già stata assolta da un altro contribuente. In tali casi la cessazione può essere disposta d'ufficio.

ARTICOLO 29

Determinazione della base imponibile

1. La superficie calpestabile, nei casi in cui costituisce la base imponibile del tributo, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
3. La superficie calpestabile complessiva dell'unità immobiliare, come determinata ai sensi del comma 1, deve essere distinta in base alle destinazioni d'uso dei locali.

ARTICOLO 30

Esclusioni dalla base imponibile

1. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi dalla determinazione della superficie calpestabile assoggettabile al tributo:

- a) balconi, terrazze, porticati e simili;
- b) i locali tecnici esclusivamente riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, locali caldaia, celle frigorifere, legnaie, ecc.;
- c) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) per i locali destinati a civile abitazione ed aree annesse:
 - 1) atrii, anditi, corridoi, intercapedini, scale e sottoscala nel solo caso in cui servano di passaggio comune a diversi conduttori di un medesimo edificio;
 - 2) cortili scoperti in quanto tali e di uso comune a tutti i conduttori di un medesimo edificio;
 - 3) spazi destinati a verde o giardino o orti formanti dipendenza diretta di fabbricati d'abitazione di qualsiasi genere;
 - 4) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati né utilizzati;
- f) per i locali destinati a qualsiasi uso, escluse le civili abitazioni, ed aree annesse:
 - 1) locali ed aree condotti od utilizzati dal Comune per l'erogazione dei servizi pubblici locali;
 - 2) locali ed edifici destinati al culto delle religioni esclusi, in ogni caso, quelli non specifici ed usati per attività commerciali o collaterali;
 - 3) la parte di superficie degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, con l'esclusione dei locali accessori quali spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ecc.;
 - 4) i locali stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti ovvero dove avvengono produzioni a ciclo chiuso;
 - 5) le superfici dei locali od aree ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti. Laddove non sia individuabile l'area ove vengono prodotti rifiuti speciali, questa viene stabilita nella misura del 70% dei locali ove i rifiuti speciali vengono prodotti;
 - 6) le superfici di locali industriali occupate da macchinari di lavorazione, compresi gli spazi necessari al loro utilizzo (di norma 1 metro);
 - 7) le aree adibite in via esclusiva al transito;
 - 8) le aree destinate in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli purché accessibili senza limitazioni, neppure di orario, e chiaramente individuabili dalla segnaletica stradale orizzontale;
 - 9) i locali ed aree privi di arredi e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per i quali vi sia la cessazione, presso i competenti enti, di licenze, atti assentivi o autorizzazioni per l'esercizio di attività;
 - 10) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati né utilizzati;

- 11) i locali ed aree di proprietà del Comune dati in comodato ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro;
 - 12) locali stabilmente riservati ad impianti, quali vani ascensore, centrali termiche, celle frigorifere, cabine elettriche, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - 13) locali adibiti ad allevamento di animali, legnaie, fienili, depositi agricoli e simili;
 - 14) volumi tecnici ed impianti del servizio idrico integrato.
3. Tali circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

ARTICOLO 31 **Scuole Statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle Istituzioni Scolastiche Statali resta disciplinato dall'art. 33 bis del Decreto Legge 31.12.2007 n. 248 convertito in Legge 28.02.2008 n. 31
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle Istituzioni Scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ARTICOLO 32 **Utenze domestiche** **Determinazione dei coefficienti**

1. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche si utilizzano i seguenti coefficienti determinati dal D.P.R. 158/1999 per i Comuni con meno di 5.000 abitanti:

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente Ka	Coefficiente Kb*
1	0,84	0,6
2	0,98	1,4
3	1,08	1,8
4	1,16	2,2
5	1,24	2,9
6 o più	1,30	3,4

ARTICOLO 33 **Utenze domestiche** **Numero di occupanti**

1. Per le utenze domestiche, ad ogni abitazione ed alle relative pertinenze, così come definite nel successivo articolo 34, si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti del nucleo familiare del contribuente, individuato nel numero di soggetti

coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di residenza, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica.

2. Nel caso di immobili adibiti ad abitazione e relative pertinenze, così come definite nel successivo articolo 34, non utilizzati come abitazione principale, il numero degli occupanti viene stabilito in misura convenzionale pari a due.
3. Per gli immobili diversi dalle civili abitazioni e diversi dalle pertinenze delle stesse, così come definite nel successivo art.34, il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari a 1 (uno).
4. Per le abitazioni adibite ad attività di Bed & Breakfast, che devono essere iscritte nelle utenze domestiche in quanto non riconosciute come attività professionali, il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari alla somma dei numero di componenti del nucleo familiare e del numero di camere adibite ad attività di Bed & Breakfast.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di adeguata documentazione, in 1 (una) unità.
6. Nel caso di nucleo familiare in cui un componente sia ricoverato presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Il numero di occupanti non potrà comunque essere inferiore ad 1 (una) unità.

ARTICOLO 34 **Utenze domestiche** **Pertinenze**

1. Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza di ogni abitazione, gli immobili, dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle categorie C2, C6 e C7, nella misura massima di tre, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione.

ARTICOLO 35 **Utenze domestiche** **Agevolazioni**

1. Sono previste le seguenti agevolazioni:
 - a) riduzione del 20% per i contribuenti che in via continuativa nel corso dell'anno effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici. La

riduzione è riconosciuta sulla quota variabile del tributo dovuto per la casa di abitazione e relative pertinenze a partire dall'anno successivo a quello della richiesta e compete anche per gli anni successivi. Condizione necessaria per ottenere la riduzione: l'apposita attrezzatura per il compostaggio deve essere posizionata all'aperto, in area privata in uso all'abitazione la quale deve disporre di un giardino, un orto o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto. Inoltre il contribuente deve aver fatto domanda di iscrizione nell'apposito Albo dei Compostatori ed essere inserito a cura dell'Ufficio Tecnico nel predetto Albo dopo gli opportuni accertamenti. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero retroattivo della tariffa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione;

- b) riduzione del 60% per i locali e le aree scoperte situati al di fuori del perimetro in cui è effettuata la raccolta, come meglio specificato nel successivo articolo 38;
2. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.
 3. Nel caso in cui siano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, ne viene riconosciuta solo una individuata in quella più favorevole al contribuente.
 4. Per le utenze domestiche diverse dalle civili abitazioni e diverse dalle pertinenze delle stesse di cui all'art.33 c.3, è prevista la riduzione del tributo nella misura del 70%.

ARTICOLO 36

Utenze Non Domestiche

Classificazione delle categorie omogenee ed individuazione dei coefficienti di produzione potenziale

1. Le utenze non domestiche sono articolate in categorie caratterizzate da omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, per ciascuna delle quali sono individuati i seguenti coefficienti per la determinazione della quota fissa (kc) e della quota variabile (kd) del tributo:

Categoria	Descrizione categoria	Coeff Kc	Coeff Kd*
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	5,51
3	Stabilimenti balneari	0,38	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	2,50
5	Alberghi con ristorante	1,07	8,79

6	Alberghi senza ristorante	0,80	6,55
7	Case di cura e riposo	0,95	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	8,21
9	Banche ed istituti di credito	0,55	4,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,80
12	Attività tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	3,50
15	Attività di produzione beni specifici	0,55	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72
21	Discoteche, night club	1,04	8,56

2. L'assegnazione delle singole utenze non domestiche alle suddette categorie è effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività risultante quale prevalente dall'iscrizione nei registri della CC.I.AA. oppure da quanto denunciato ai fini I.V.A. o, in assenza di tali informazioni, all'attività prevalente effettivamente svolta ed indicata dal contribuente nella dichiarazione o verificata dall'Ufficio in sede di accertamento.
3. Le superfici dei locali destinati a deposito o magazzino (categorie C2, C6 e C7), a servizio delle attività produttive, sono in ogni caso assegnate alla Categoria 4 (Esposizioni e autosaloni)

ARTICOLO 37
Utenze Non Domestiche
Riduzioni

- a) Il tributo è ridotto del 60%, per le utenze non domestiche, per i locali e le aree scoperte situati al di fuori del perimetro in cui è effettuata la raccolta, come meglio specificato nel successivo articolo 38.

ARTICOLO 38
Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, è attivato sul territorio del Comune limitatamente alla zona individuata nelle planimetrie allegate.
La tariffa a carico delle utenze non comprese in tale zona è determinata nella misura del 40%.

ARTICOLO 39

Dichiarazioni

1. Sussiste l'obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:
 - inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
 - variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
 - verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal presente regolamento;
 - nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi dello stesso;
 - cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione.
2. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo al momento in cui si verificano le condizioni di cui al comma 1.
3. La dichiarazione è presentata sui modelli predisposti dal Servizio Tributi e deve comunque contenere i seguenti elementi:
 - i dati identificativi del soggetto occupante o detentore dei locali ed aree, incluso il codice fiscale e la partita IVA se posseduta;
 - i dati catastali identificativi dell'immobile;
 - l'ubicazione (toponomastica con numerazione civica interna ed esterna);
 - le superfici calpestabili con le rispettive destinazioni d'uso (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria ai sensi dell'art. 37);
 - la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione;
4. La dichiarazione, regolarmente firmata, può essere presentata:
 - direttamente presso il Servizio Tributi del Comune;
 - quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo mail di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
 - a mezzo posta, inviata con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
 - a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
 - a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail di posta certificata del Comune, con scansione del documento firmato in originale e scansione del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità).
5. In sede di prima applicazione, si considerano valide tutte le superfici e tutti i dati dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrati con gli

elementi utili e necessari per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

6. I termini per la dichiarazione di cui al presente articolo si intendono validi dopo l'approvazione del presente regolamento.

ARTICOLO 40

Versamento

1. Il tributo relativo all'anno in corso è versato, mediante modello di pagamento unificato (F24) o tramite bollettino di conto corrente postale, in 2 (due) rate, da fissare con delibera della Giunta Comunale.
2. Il Servizio Tributi del Comune trasmette ai contribuenti risultanti dalla banca dati comunale il modello F24 precompilato con l'importo da versare; tale trasmissione non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli Uffici Comunali eventuali discordanze, ovvero non esime il contribuente dal versamento in autotassazione qualora non dovesse pervenire la documentazione suddetta.

ARTICOLO 41

Tariffa giornaliera

1. La misura della tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%.

CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUALITATIVI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

CRITERI QUALITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, sono assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei criteri generali e dei CRITERI QUANTITATIVI, esposti nel successivo paragrafo:

02 - RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 - RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 - RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 - RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose

08 - RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose

12 - RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 - RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D. Lgs. n. 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose

16 - RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.

16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

17 - RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti

18 - RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.

18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03.

18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 - RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche

20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.

20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 07 rifiuti ingombranti

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.

CRITERI QUANTITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo ai criteri qualitativi, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini delle raccolte differenziate e dello smaltimento in base alle quantità massime indicate nella tabella seguente (di cui all'allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999):

TABELLA A

Cat.	Descrizione categoria	Fino ad un massimo di
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	10 kg/mq all'anno
2	Campeggi, distributori carburanti	13 kg/mq all'anno
3	Stabilimenti balneari	7 kg/mq all'anno
4	Esposizioni, autosaloni	5 kg/mq all'anno
5	Alberghi con ristorante	20 kg/mq all'anno
6	Alberghi senza ristorante	160 kg/mq all'anno
7	Case di cura e riposo	18 kg/mq all'anno
8	Uffici, agenzie, studi professionali	20 kg/mq all'anno
9	Banche ed istituti di credito	15 kg/mq all'anno
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	17 kg/mq all'anno
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	24 kg/mq all'anno
12	Attività tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	20 kg/mq all'anno
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20 kg/mq all'anno
14	Attività industriali con capannoni di produzione	15 kg/mq all'anno
15	Attività di produzione beni specifici	15 kg/mq all'anno
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	100 kg/mq all'anno
17	Bar, caffè, pasticceria	80 kg/mq all'anno
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	30 kg/mq all'anno
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	28 kg/mq all'anno
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	100 kg/mq all'anno
21	Discoteche, night club	20 kg/mq all'anno

I succitati limiti quantitativi, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

Per quanto riguarda le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati elencate nella tabella TABELLA A, destinate alle operazioni di smaltimento, non devono essere

superati i limiti massimi specificamente indicati, per ciascuna della categorie di attività sotto elencate nella TABELLA B.

TABELLA B

Cat.	Descrizione categoria	Fino ad un massimo di
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4 kg/mq all'anno
2	Campeggi, distributori carburanti	4 kg/mq all'anno
3	Stabilimenti balneari	3 kg/mq all'anno
4	Esposizioni, autosaloni	2 kg/mq all'anno
5	Alberghi con ristorante	7 kg/mq all'anno
6	Alberghi senza ristorante	4 kg/mq all'anno
7	Case di cura e riposo	8 kg/mq all'anno
8	Uffici, agenzie, studi professionali	6 kg/mq all'anno
9	Banche ed istituti di credito	3 kg/mq all'anno
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	6 kg/mq all'anno
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7 kg/mq all'anno
12	Attività tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5 kg/mq all'anno
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6 kg/mq all'anno
14	Attività industriali con capannoni di produzione	10 kg/mq all'anno
15	Attività di produzione beni specifici	8 kg/mq all'anno
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	33 kg/mq all'anno
17	Bar, caffè, pasticceria	26 kg/mq all'anno
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15 kg/mq all'anno
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	13 kg/mq all'anno
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	35 kg/mq all'anno
21	Discoteche, night club	7 kg/mq all'anno

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 42

Arrotondamenti

1. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 1, comma 166, del Decreto Legislativo 296/2006, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ARTICOLO 43

Versamenti non dovuti per importi minimi

1. Non si fa luogo al versamento se il tributo annuo da corrispondere è inferiore o pari a 2,00 euro. Se il tributo è superiore a 2,00 euro lo stesso è dovuto per l'intero ammontare.

ARTICOLO 44

Funzionario Responsabile

2. Il Funzionario Responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso è il Responsabile del Servizio Finanziario

ARTICOLO 45

Accertamento e sanzioni

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile. ¹
3. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

¹ Articolo 2729 – Presunzioni Semplici – Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del Giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

4. In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione anche ad uno solo degli immobili posseduti occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 del presente articolo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Non si fa luogo all'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo dovuto, comprensivo delle sanzioni nonché degli interessi, risulti inferiore ad euro 6,00 o nella misura stabilita dal Regolamento delle Entrate Patrimoniali e Tributarie.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. (Legge Finanziaria per l'anno 2007).
10. Si rende applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
11. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ARTICOLO 46

Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme dovute al contribuente spettano interessi nella misura annua del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore ad euro 6,00 o nella misura stabilita dal Regolamento delle Entrate Patrimoniali e Tributarie.

ARTICOLO 47
Interessi attivi e passivi

1. Sulle somme dovute a titolo d'imposta si applicano gli interessi in misura annua pari al tasso legale vigente.

ARTICOLO 48
Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente.
2. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva che viene effettuata a norma del combinato disposto dell'art. 68 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 19 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ARTICOLO 49
Contenzioso

1. Contro gli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel predetto Decreto Legislativo.

ARTICOLO 50
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Le modifiche al presente Regolamento, effettuate entro la data prevista per legge per l'approvazione del Bilancio di previsione, decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di previsione.

ART. 51
Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di tributi, ambientale e di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la IUC si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

ART. 52
Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di recupero, accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, all'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui al D.L. 211/2011 convertito in L. 214/2011, alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) di cui al D. Lgs. 507/1993 ed al Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui all'abrogato art. 14 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, qualora non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.